

Terremoto

Art. A.8 - Oggetto della garanzia ed esclusioni

Qualora indicato "SI" sulla polizza alla voce "Terremoto", a parziale deroga dell'Art. A.2, punto 5),

Lev Ins Insurance Company AD assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da terremoto.

Lev Ins Insurance Company AD non indennizza i danni:

- 1) da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- 2) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati.
- 3) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente garanzia viene prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo e previa applicazione della franchigia/scoperto indicati all'Art. E.1 - Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

LEGION BROKER